

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI

TRA


L'Università degli Studi della Tuscia, soggetto promotore di seguito denominata l'Università, con sede in Viterbo, Via S.M. in Gradi n.4, codice fiscale 80029030568, partita I.V.A. 00575560560, rappresentata dal Rettore e legale rappresentante, Prof. Stefano Ubertini

E

L'Azienda FLORAMIATA SRL SOC. AGRICOLA con sede legale in SIENA, VIA NINO BIXIO 31/28 e sede operativa in Piancastagnaio (SI), Loc. Casa del Corto snc, codice fiscale/partita I.V.A.01444210528 soggetto ospitante d'ora in poi denominata "Azienda" esercente l'attività di PRODUZIONE PIANTE ORNAMENTALI E DA VIVAIO codice ATECO__01920_rappresentata dal Sig. MARCO CAPPELLINI

Visto

- l'art. 8 comma 2 del Decreto Ministeriale DM n. 6 del 7 gennaio 2019 ai sensi del quale i corsi di laurea ad orientamento professionalizzante possono essere attivati esclusivamente con modalità di erogazione convenzionale e in stretta collaborazione con il mondo del lavoro;
- che il progetto formativo dei Corsi ad orientamento professionalizzante è sviluppato mediante convenzioni con imprese qualificate, ovvero loro associazioni, che assicurino la realizzazione di almeno 50 CFU e non più di 60 CFU in attività di tirocinio curriculare, anche con riferimento ad attività di base e caratterizzanti, in imprese qualificate, ovvero loro associazioni come previsto dall'art. 8 comma 2 del DM 6/2019;
- la disciplina normativa dei tirocini curricolari prevista dalla legge n. 196 del 1997 e dal Decreto Ministeriale n. 142 del 1998;
- lo Statuto Università degli Studi della Tuscia;
- il Regolamento Didattico d'Ateneo Università degli Studi della Tuscia.
- che l'Università degli Studi della Tuscia ha tra i suoi obiettivi quello di migliorare la qualità del percorso formativo, dell'apprendimento e dei profili dei laureati anche in relazione alle esigenze della persona e della società;
- che il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali con delibera del 5/12/2019 ha approvato l'attivazione del Corso di Laurea in Produzione Sementiera e Vivaismo nella classe di laurea L-25 Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali che ha l'obiettivo di formare figure professionali in grado di



ricoprire ruoli tecnici operativi di gestione delle produzioni e delle attività ad esse correlate all'interno delle aziende vivaistiche e sementiere e di svolgere libera professione come fornitore di servizi alle medesime aziende.

- che il percorso di formazione e i relativi ordinamento e regolamento didattico sono stati approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 17 e 19 dicembre 2019;

- che in linea con i propri obiettivi strategici nonché con le esigenze espresse dal mondo produttivo relativamente alla possibilità di attivazione di un corso di laurea sperimentale ad orientamento professionale, nell'ambito del percorso formativo di detto Corso, l'Università intende integrare le competenze scientifiche e teoriche con quelle metodologiche e pratiche strettamente collegate al mondo del lavoro;

- che a tal fine, l'Azienda intende svolgere un ruolo attivo nella realizzazione del percorso formativo del Corso ospitando tirocini curriculari, da svolgersi presso la/le proprie strutture produttive, che abbiano una chiara attinenza con il campo della produzione sementiera / della produzione vivaistica.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art.2 – OGGETTO

Con la stipula della presente Convenzione, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, le Parti, in conformità alle norme di cui al citato DM n. 6 del 7 gennaio 2019, intendono collaborare con l'obiettivo di consentire l'attivazione del Corso, di cui l'Università della Tuscia è soggetto proponente, che verrà realizzato secondo un percorso formativo di carattere integrato che tenga conto della necessità di creare un effettivo collegamento fra il contesto universitario e quello lavorativo.

Art.3 – IMPEGNI TRA LE PARTI

Considerato che il Corso, così come previsto dal suo regolamento didattico, prevede lo svolgimento, nel terzo anno, di un tirocinio quantificato in 50 CFU, le Parti si impegna a garantire lo svolgimento



di tale attività formative, mettendo a disposizione del Corso in Produzione Sementiera e Vivaismo nell'anno accademico in cui saranno attivati.

L'Azienda al fine di sostenere le scelte professionali e favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro si impegna a comunicare il numero di studenti iscritti al Corso 'Produzioni Sementiera e Vivaismo' che potranno svolgere il tirocinio presso la sua/e struttura/e entro l'inizio di ciascun anno accademico in cui saranno attivati.

Per ciascun tirocinante, inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione, è predisposto un progetto formativo individuale. Durante lo svolgimento del tirocinio il raggiungimento degli obiettivi formativi indicati nel progetto formativo individuale è seguito e verificato da un tutore responsabile didattico/organizzativo posto a disposizione dal soggetto promotore, e da un responsabile del tirocinio, indicato dal soggetto ospitante, cui il tirocinante si rivolgerà per ogni necessità. Al tirocinante deve essere garantita la partecipazione e la conoscenza delle attività aziendali al fine di garantire l'acquisizione della/delle unità di competenza previste nel progetto formativo, ai fini della sua certificazione.

Art.5


Il tirocinio, ai sensi del art. 18, comma 1, lettera d) della legge 196/97, non costituisce rapporto di lavoro.

Art.6

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto: a) a svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale; b) a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; c) a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio; d) a garantire comportamenti adeguati e rispettosi dei regolamenti e delle prassi aziendali.

Art. 7

Il soggetto ospitante si impegna a non utilizzare i tirocinanti in attività non coerenti con gli obiettivi del tirocinio esplicitati nel progetto individuale. Il soggetto ospitante si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza. L'assicurazione obbligatoria del tirocinante contro gli infortuni presso l'INAIL e per responsabilità civile verso terzi è a carico dell'Università degli Studi della Tuscia. In caso di incidente



durante lo svolgimento del tirocinio, l'Azienda si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore e agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore).

Art. 8

il soggetto ospitante, ai sensi del DPR 445/2000, dovrà dichiarare insieme alla comunicazione del numero di posti per tirocini disponibili in azienda di: a) essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) non fruire della cassa integrazione guadagni, anche in deroga, per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità produttiva; c) di non aver effettuato altro tirocinio non curriculare con i tirocinanti individuati.

Art. 9

La realizzazione del tirocinio non comporta per il soggetto proponente e per il soggetto ospitante oneri finanziari o di altra natura, salvo quelli assunti autonomamente da ciascuna delle parti.

Art. 10

Per le finalità indicate nella presente Convenzione, ciascuna Parte nominano i propri referenti. I referenti hanno funzione di interlocuzione e confronto in relazione agli impegni che si assumono con la presente convenzione e definiscono - direttamente o facendo riferimento ai rispettivi Organi, laddove necessario - le iniziative che le Parti intendono realizzare con altri soggetti per le finalità di cui all'art. 5.




Art. 11

Il marchio istituzionale di entrambe le organizzazioni è di proprietà esclusiva di ciascuna. Le parti non possono fare uso del marchio e/o della denominazione se non previa specifica autorizzazione scritta. Ciascuna Amministrazione in merito alle procedure autorizzatorie applica la propria normativa di riferimento.

Art. 12

Le finalità del trattamento dei dati personali riguarda la gestione dei rapporti inerenti i tirocini curricolari. Le parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679.



Art. 13

La presente convenzione ha durata di tre anni accademici con decorrenza a partire dall'anno accademico 2020/2021 ed è rinnovabile per eguale periodo a seguito di accordo scritto tra le Parti.

Art. 14

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Per l'Università degli Studi della Tuscia

Il Rettore Prof. Stefano Ubertini



Luogo e data

Viterbo, 21 01 20

Per l'Azienda FLORAMIATA SRL SOC. AGR.

Il Sig. MARCO CAPPELLINI



Luogo e data

Piancastagnaio, 8/01/2020

